



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA (appr. Riunione del 1/04/2026 – Verbale n. 13/2026 – agg. Riunione del 15/04/2026 – Verbale n. 14/2026)

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Funzioni e obblighi
- Art. 4 - Sede e rappresentanza
- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Consiglio Direttivo
- Art. 7 - Referente
- Art. 7.1 - Compiti del Referente
- Art. 7.2 - Funzioni e verifiche del Referente
- Art. 8 – Coordinatore scientifico
- Art. 9 – Segreteria amministrativa
- Art. 10 - Professionista incaricato della composizione della crisi – Gestore della crisi
- Art. 11 - Formazione
- Art. 12 - Norme di procedura
- Art. 13 - Incompatibilità e decadenza
- Art. 14 - Procedimento disciplinare - L. n. 247 del 31.12.2012
- Art. 15 - Riservatezza
- Art. 16 - Compensi e rimborsi dell'OCC
- Art. 17 - Compensi ai Gestori e all'OCC
- Art. 18 - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento
- Allegato A - Norme di Comportamento per i professionisti incaricati per la composizione della crisi.
- Allegato B - Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi/liquidatore - criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 D.M. 202/2014

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'espressione "D.M. n. 202/2014" indica il decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'espressione "CCII" indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e successive modificazioni e integrazioni;
- l'espressione "Normativa vigente pro tempore" indica il complesso delle disposizioni applicabili, incluse la legge n. 3/2012, il CCII, il D.M. n. 202/2014 e le ulteriori fonti normative pertinenti in relazione alla data di introduzione della singola procedura e alle norme transitorie applicabili;
- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 28 febbraio 2019 istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- l'espressione "OCC" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova;
- l'espressione "Gestore della crisi" indica il soggetto - ovvero i soggetti incaricati dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, quale propria articolazione interna. L'Organismo espleta l'attività per la gestione, mediante propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dalla Normativa vigente pro tempore.

Il presente Regolamento, contenente norme di comportamento vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità, informalità, efficienza e rapidità.

Articolo 3 - FUNZIONI E OBBLIGHI

L'OCC svolge le proprie funzioni secondo le procedure previste e disciplinate dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza o da altre norme vigenti.

Articolo 4 - SEDE E RAPPRESENTANZA

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Genova.

La rappresentanza legale dell'Organismo spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- il Consiglio Direttivo
- il Referente
- il Coordinatore Scientifico
- la Segreteria amministrativa

Articolo 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Ordine, o da suo delegato e 4 componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova (in seguito denominato COA).

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dal COA per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri anche non appartenenti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati restano in carica per un anno e sono rieleggibili. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo COA.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Presidente e un Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo stesso, fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed esegue le sue deliberazioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Referente e il Coordinatore scientifico.

Il Consiglio Direttivo ha funzione consultiva e referente per le procedure disciplinari che gli devono essere segnalate dal Referente e che dovranno essere portate al Coa per le determinazioni conseguenti.

Articolo 7 - REFERENTE

Il Presidente del COA nomina il Referente dell'Organismo, scelto preferibilmente tra avvocati iscritti presso l'Albo degli Avvocati di Genova di comprovata esperienza nel settore.

La durata dell'incarico è di un anno ed il suo incarico può essere rinnovato per un altro anno.

L'attività prestata dal Referente sarà oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, e sarà determinato con il ricorso a due criteri alternativi, a scelta del Consiglio medesimo, mediante il riconoscimento di una percentuale rapportata al numero delle nomine dei Gestori ovvero mediante un criterio misto basato su un importo fisso e una percentuale rapportata al numero delle nomine dei Gestori ovvero mediante compenso fisso per ogni istanza presentata all'OCC.

Il Referente nel corso della sua nomina può rinunciare all'incarico e chiedere di essere sostituito, previa comunicazione inviata tre mesi prima; automaticamente, tranne per volontà contraria o per motivata valutazione negativa del COA, verrebbe inserito nelle liste dei gestori.

La cessazione della carica da Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del successivo Referente.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Referente non può rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il Referente nomina o sostituisce il Gestore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento e dal D.M. 202/2014.

Art. 7.1 - COMPITI DEL REFERENTE

Il Referente contribuisce all'organizzazione dell'Organismo proponendo al COA i requisiti di selezione, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi. Il COA valuta discrezionalmente ed adotta i requisiti.

Il Referente:

- a) individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi/liquidatore presso l'OCC;
- b) esamina le domande e propone al COA che le valuta e delibera l'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi;
- c) dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria amministrativa ed è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della Crisi aderenti all'Organismo e dell'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- d) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore proponendo al COA che discrezionalmente le applica le sanzioni dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

e) nomina d'intesa con il Consiglio dell'Ordine di Genova il Coordinatore Scientifico.

f) deve relazionare al COA ogni 6 mesi con relazione apposita.

Art. 7.2 - FUNZIONI E VERIFICHE DEL REFERENTE

I) Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- distribuisce equamente tenendo conto delle incompatibilità gli incarichi tra i Gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- nomina o sostituisce il Gestore della Crisi/liquidatore, non può nominare Gestori che abbiano studio con lui o che abbiano con lui rapporti di convivenza, parentela, affinità o coinvolgimento precedente;
- prima di conferire ciascun incarico, dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.

II) Il Referente provvede alla tenuta:

a) del Registro/dei Registri e dell'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

III) Il Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

IV) Il Referente si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori e i debitori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 D.M. 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché,

di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Il Referente è, altresì, competente a provvedere per la gestione dell'OCC nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova; dura in carica per un anno ed il suo incarico può essere rinnovato, per un altro anno.

Il Coordinatore scientifico vigila, di concerto con il Referente, la tenuta del registro relativo alla formazione dei Gestori della crisi e del registro relativo alla formazione degli Ausiliari dei Gestori della crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai registri.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nell'Elenco dei Gestori della crisi e nel registro degli Ausiliari dei Gestori della crisi, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale spetta l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento degli iscritti nei suddetti registri e all'accREDITAMENTO dei corsi di formazione organizzati anche con Università pubbliche e private ed enti formatori accreditati.

Art. 9 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

L'OCC è dotato di una Segreteria amministrativa composta da dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati secondo il modello determinato dal Consiglio medesimo.

La Segreteria Amministrativa, composta una o più unità operative scelti dal COA, tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

ART. 10 - PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI - GESTORE DELLA CRISI

Il Referente nomina il Gestore della crisi, scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo ed il Ministero.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Genova, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, D.M. 202/2014 ovvero che:

- a) siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;
- b) siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 6 D.M. n. 202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato;
- c) abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di almeno anni 5.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare oltre che degli incarichi già affidati e della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore. Il Gestore non può accettare incarichi conferiti in violazione delle incompatibilità proprie del Referente.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del Gestore, un esperto in caso di necessità di supporto tecnico.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato, ed in caso di nomina anche l'esperto, si impegnano a rispettare le norme di autodisciplina e gli obblighi indicati nell'art. 11 del D.M. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore. A tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione di onorabilità ed

imparzialità e devono dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la loro indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, essi devono comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, e/o dell'esperto, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza.

Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/Consumatore negli ultimi due anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore. Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Il Gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, D.M. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza. In ogni caso, il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del Gestore deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Il Gestore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. Non possono essere nominati gestori il Referente nonché i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – FORMAZIONE

Gli iscritti nel Registro dei Gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento ai sensi del sopra citato art. 4.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) decorrente dalla data di cancellazione.

ART. 12 - NORME DI PROCEDURA

1. Le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si presentano al giudice per tramite dell'OCC secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente ovvero dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.
2. Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Normativa vigente pro tempore.
3. Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o on-line a mezzo pec.
4. All'atto del deposito la Segreteria amministrativa:
 - o verifica la regolarità formale e la completezza della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
 - o effettua l'annotazione nell'apposito Registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della crisi;
 - o procede agli adempimenti esecutivi inerenti all'attività degli Organi dell'OCC.
5. Il Gestore della crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria amministrativa dell'Organismo. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 ed in conformità alle disposizioni e all'allegato A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.
6. A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

7. Qualora il Gestore della crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Referente non possono essere nominati - e se nominati decadono dall'incarico - come Gestori della crisi e come Ausiliari incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo. Non possono essere nominati come Gestori e Ausiliari e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi **cinque** anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

ART. 14 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Legge 31/12/2012 n. 247

I Gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto del presente Regolamento, dei relativi allegati, dell'art. 3 della l. 31/12/2012, n. 247.

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, commesse dai Gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli Distrettuali di Disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss. della l. 31/12/2012 n. 247, ovvero del Referente, per quanto di competenza, che dovrà informare e riferire al Coa nel minor tempo possibile.

ART. 15 – RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte dalla Normativa vigente pro tempore.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della crisi, gli Ausiliari, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio. L'Organismo e i Gestori della crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla Normativa vigente pro tempore, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dalla legge, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato con D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

ART. 16 - COMPENSI E RIMBORSI DELL'OCC

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 250,00 oltre accessori come per legge.

La somma versata per l'accesso alla procedura è necessaria per la formulazione del preventivo e per le attività prodromiche. Tale contributo non costituisce, di per sé, una condizione di ammissibilità giudiziale della procedura, fermo restando il potere dell'OCC di richiedere acconti sul compenso finale ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 202/2014 e successive modificazioni.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. n. 202, del 24 settembre 2014 e successive modificazioni.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, escluse quelle antecedenti alla sottoscrizione del preventivo, incluse le attività accessorie.

In caso di più gestori nominati per la medesima procedura, il compenso verrà ripartito tra costoro in parti uguali.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. n. 202/2014 e successive modificazioni.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del D.M. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli esperti/ausiliari eventualmente incaricati saranno inseriti/aggiunti al preventivo mediante indicazione specifica.

Al gestore incaricato sarà versato l'80% delle entrate, a titolo di compenso, al netto delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Normativa vigente pro tempore.

ART. 17 - COMPENSI AI GESTORI E ALL'OCC

I compensi ed i rimborsi spese spettanti all'OCC vengono determinati secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. D.M. 202/2014 e succ. mod. In ogni caso, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, inclusa la ripartizione interna tra OCC e Gestore, opera nei limiti e secondo i criteri previsti dal D.M. n. 202/2014, ivi inclusi i limiti massimi di cui all'art. 16, comma 5, del medesimo decreto.

Il tariffario dei compensi spettanti all'OCC (inclusa la quota fissa di accesso alla procedura) è approvato - e può essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 10 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologato ovvero con la liquidazione.

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale che verranno corrisposti al gestore nella misura dell'80%.

Ogni rata di acconto richiesta potrà essere ulteriormente rateizzata in cinque rate mensili in caso di comprovata grave situazione finanziaria dell'istante documentalmente provata e motivata dall'esistenza di atti giudiziari già notificati che possano recare grave pregiudizio al destinatario.

Ai Gestori della crisi/liquidatori sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Normativa vigente pro tempore.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro degli O.C.C. tenuto presso il Ministero della Giustizia e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL D.M. N. 202/2014

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Genova sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore nel biennio nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento di cui all'art. 4, comma 5, lett. d) D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
 2. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
 3. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
 4. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
 5. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.
 6. Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.
- firma.....

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDATORE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della Gestione della crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, previa sostituzione nell'incarico, procederà con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Gestore nei modi previsti dal presente Regolamento.